

Paolo Colombo, Covre, Dalla Chiesa, Dozzo, Faustinelli, Fongaro, Fontan, Fontanini, Formenti, Frosio Roncalli, Galli, Giancarlo Giorgetti, Michielon, Molgora, Pirovano, Rizzi, Rodeghiero, Guido Giuseppe Rossi, Santandrea, Stucchi, Luciano Dussin, Carlo Pace, Pittino, Stefani ».

Interrogazione a risposta scritta:

LUCCHESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

quale sia stata la spesa complessiva per il Convegno sul lavoro organizzato a Roma nei giorni 30-31 gennaio 1° febbraio;

quanto sia costato in particolare l'omaggio ai partecipanti di vitto e alloggio;

se ritiene in questo modo di avere risolto il problema della disoccupazione e dei milioni di giovani ancora alla ricerca della prima occupazione. (4-33710)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazione a risposta scritta:

ANTONIO RIZZO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 istitutivo dell'Ici ha stabilito un particolare beneficio fiscale all'articolo 9 per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, tali titoli risultino da particolari albi o elenchi;

è sufficiente la condizione di fatto di esplicitare l'attività agricola, infatti, detti terreni sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte del loro valore eccedente i 50 milioni;

il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 ha modificato l'individuazione dei destinatari dell'agevolazione re-

stringendola ai soli coltivatori od imprenditori agricoli a titolo principale iscritti negli appositi elenchi comunali previsti all'articolo 11 della legge n. 9 del 9 gennaio 1963 senza retroattività di tale norma;

il comune di Sarno ha rilevato una liquidazione dell'Ici in relazione al possesso di terreno agricolo di codesto comune applicando tale norma anche ad anni pregressi;

l'interpretazione data dal comune di Sarno non appare legittima in quanto la legge non prevedeva alcun riferimento ad anni precedenti —:

se non ritenga opportuno chiarire tale norma al fine di evitare una situazione difficile in quanto i coltivatori e gli imprenditori agricoli si sono visti invitati a pagare una Ici non dovuta negli anni fino al 1997;

se non ritenga intervenire per abolire la richiesta del comune di Sarno.

(4-33721)

* * *

SANITÀ

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della sanità, per sapere — premesso che:

per l'applicazione del decreto-legge n. 105 del 1992 che recepisce la direttiva 80/777/Cee relativa all'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, il decreto ministeriale n. 542 del 1992 stabilisce i criteri di valutazione delle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle stesse e la conseguente determinazione delle concentrazioni massime ammissibili degli elementi disciolti nell'acqua;

la direttiva europea 98/83/CE del 9 novembre 1998 stabilisce i criteri di valutazione delle caratteristiche dell'acqua po-

tabile e le concentrazioni massime ammissibili di elementi disciolti per dichiararla tale;

con riferimento a tale direttiva, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione (n. 1999/4849 *ex* articolo 226 Trattato) nei confronti dell'Italia in quanto il citato decreto ministeriale autorizza nelle acque minerali naturali la presenza di agenti inquinanti e contaminanti (capitolo II, paragrafo 6) che, se fossero riscontrati in eguale misura nell'acqua potabile, renderebbero quest'ultima non bevibile; nella fattispecie si afferma, nella procedura di infrazione citata, che per quanto riguarda l'arsenico il decreto ministeriale n. 542 del 1992 autorizza una concentrazione di 0,05 mg/l, mentre per le acque potabili la succitata direttiva relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano fissa un limite cinque volte meno elevato, e lo stesso dicasi per il piombo;

secondo la Commissione europea, dunque, la legislazione italiana autorizza la presenza nell'acqua minerale naturale di sostanze inquinanti e contaminanti delle quali non dovrebbe poter essere rilevata alcuna traccia in tale tipo di acqua e ciò porta alla conclusione che la determinazione di limiti di concentrazione per sostanze inquinanti o contaminanti nelle acque minerali, così come prevista dal citato decreto ministeriale, è incompatibile con la direttiva 80/777/Cee;

le autorità italiane sono state, pertanto, invitate con lettera del 24 gennaio 2000 a trasmettere entro due mesi le proprie considerazioni e informazioni supplementari che consentissero alla Commissione europea di valutare la compatibilità delle misure adottate con il citato decreto ministeriale con le disposizioni comunitarie relative all'acqua minerale;

nella risposta inviata il 24 marzo successivo, le autorità italiane confermavano sostanzialmente che il decreto ministeriale in questione intendeva, in via precauzionale, fissare una serie di limiti di concentrazione riguardo ad alcune sostanze chi-

miche contaminanti o indesiderabili e che tale decreto non poteva intendersi contrario alla direttiva 80/777/Cee nella misura in cui l'allegato I di tale direttiva prevede che gli esami fisici, chimici e fisicochimici « comportano in particolare la determinazione (...) della tossicità di alcuni elementi costitutivi dell'acqua, tenuto conto dei limiti fissati a tale riguardo per ciascuno di essi »;

la Commissione ha fatto sapere di non condividere tale posizione delle autorità italiane, le quali, per stabilire la compatibilità della regolamentazione in questione con le disposizioni comunitarie, hanno fatto riferimento nella direttiva 80/777/Cee a prescrizioni applicabili agli elementi costitutivi dell'acqua, cioè agli elementi costitutivi presenti naturalmente nell'acqua; orbene, afferma la Commissione, la quasi totalità delle sostanze per le quali sono fissati limiti di concentrazione nel paragrafo 7 del decreto n. 542 del 1992 sono agenti inquinanti o contaminanti;

il dipartimento della prevenzione del Ministero interrogato ha informato la Commissione europea che, in conformità a quanto rappresentato dall'Istituto superiore di sanità, interpellato per un parere in merito, si è ritenuto di modificare i limiti di concentrazione fissati per alcune sostanze dal paragrafo 6 del decreto ministeriale n. 542 del 1992 per sanare quanto indicato dalla procedura di infrazione menzionata; nell'analisi di tali limiti, a parte quelli relativi alla concentrazione del bario che passano addirittura, e per fortuna, da 10 mg/l a 1 mg/l, si può rilevare una riduzione dei valori rispetto al decreto ministeriale citato ma risulta inspiegabile che proprio il valore relativo all'arsenico, maggiormente contestato dalla procedura di infrazione, rimanga ancora cinque volte superiore rispetto alle acque potabili;

un'ultima importante considerazione da fare riguarda l'etichetta apposta sulle confezioni di acque minerali naturali dalla quale non si riesce a capire quali sostanze vi siano realmente contenute; ciò perché

non è previsto l'obbligo da parte dei produttori, conformemente a quanto prescritto dal decreto ministeriale n. 542 del 1992, di indicare sull'etichetta la presenza di alcuni veleni se non quando questi raggiungono concentrazioni di gran lunga più elevate di quelle consentite per le acque potabili; in tal senso il caso dei nitrati è davvero emblematico: considerata la pericolosità dei nitrati nell'alimentazione umana, il decreto ministeriale n. 542 del 1992 stabilisce due valori limiti superati i quali al produttore è imposto il solo obbligo di indicarli sull'etichetta —:

se e quali provvedimenti urgenti intenda adottare al fine di ottemperare ai rilievi e contestazioni formulati dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 1999/4849 *ex* articolo 226 Trattato, con particolare riferimento ai valori relativi all'arsenico che allo stato attuale risultano ancora essere cinque volte superiori a quelli previsti per l'acqua potabile;

quali procedure si ritenga di adottare per fornire al consumatore elementi chiari e trasparenti posto che l'attuale sistema di etichettatura evidenziato sulle bottiglie di acqua minerale risulta carente di informazione sia per quanto riguarda la presenza di elementi che non vengono dichiarati sia per la mancanza di termini di comparazione rispetto ai limiti di tollerabilità dell'organismo umano, nonché, per quanto riguarda i nitrati, l'avvertenza che le acque minerali che superano i 10 mg/l di concentrazione non possano essere destinate agli infanti;

per quale motivo il consumatore è chiamato a sostenere un costo elevato per l'acquisto di acqua minerale che può contenere veleni in concentrazioni di molto superiori a quelle ammesse per l'acqua potabile.

(2-02859) « Paissan, Boato, Cento, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Procacci, Scalia, Turroni ».

* * *

SOLIDARIETÀ SOCIALE

Interpellanza urgente
(*ex articolo 138-bis del regolamento*):

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro per la solidarietà sociale, il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

il 31 ottobre 2000 è stato pubblicato l'albo degli enti autorizzati allo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale di cui alla legge 476 del 1998;

in particolare, l'istruttoria delle domande è stata curata, presso il dipartimento per gli affari sociali, dalla commissione per le adozioni internazionali che, a fronte di 84 domande presentate, ha provveduto ad autorizzare 45 associazioni;

il dato sorprendente è che fra le associazioni autorizzate solo tre hanno sede in regioni meridionali, mentre tutte le altre hanno sede nel centro-nord Italia;

a parte la « vessazione geografica », sembrerebbe poi che siano risultate escluse delle associazioni che avevano uguali se non maggiori requisiti di altre che sono state invece autorizzate;

numerose proteste, anche qualificate, si sono levate in merito alle scelte compiute dalla commissione per le adozioni internazionali, fino al punto che — nel tentativo di porre limite alla discutibile discrezionalità adoperata — in data 20 dicembre 2000 veniva approvata in commissione XII una risoluzione, la n. 7-00997, nella quale venivano precisati i limiti della normativa ai quali la commissione avrebbe dovuto riferirsi;

molte delle associazioni che non erano state autorizzate hanno provveduto, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1992, n. 492, a presentare richiesta di riesame, ma allo stato — a quanto è dato sapere — l'orientamento della commissione sembra essere ancora improntato ad un